



CITTA' DI VITTORIA

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI
VITTORIA**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente REGOLAMENTO interviene, in attuazione del dispositivo del **Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100**, per disciplinare le attività di indirizzo, vigilanza e controllo analogo che il Comune di Vittoria ha facoltà di esercitare nei confronti delle proprie Società non quotate partecipate e controllate, affidatarie direttamente di servizi (modello di gestione in *house providing*) in base a quanto disposto dall’art. 147 *quater*, D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L) secondo la normativa nazionale, dall’ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

Ai sensi dell’Art. 2 del D.Lgs N. 175/2016, si intendono per:

- a) «**amministrazioni pubbliche**»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
- b) «**controllo**»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- c) «**controllo analogo**»: la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante;
- d) «**controllo analogo congiunto**»: la situazione in cui l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- e) «**enti locali**»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) «**partecipazione**»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- g) «**partecipazione indiretta**»: la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- h) «**servizi di interesse generale**»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
- i) «**servizi di interesse economico generale**»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
- l) «**società**»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- m) «**società a controllo pubblico**»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- n) «**società a partecipazione pubblica**»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

2. Le Società Partecipate rappresentano un "comparto" amministrativo dell'Ente Comunale a cui sono attribuite attività finalizzate al perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità nell'interesse pubblico, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 241/1990 e nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

3. A tale fine, il Comune di Vittoria definisce, con il presente Regolamento, un sistema di controlli sulle Società, non quotate, partecipate e controllate affidatarie direttamente di servizi (modello di gestione in *house providing*) allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

4. Il presente Regolamento è rivolto a disciplinare l'attività di vigilanza e <<controllo analogo>>, individuale e congiunto, che istituzionalmente l'Ente esercita riguardo alle funzioni dei propri uffici o di eventuali nuovi servizi, in particolare:

a) alle procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le Società Partecipate dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;

b) alla costituzione e organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico-finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;

c) alle procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento;

d) il controllo sulle decisioni significative;

5. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle Società Partecipate, nei singoli contratti di affidamento dei servizi pubblici, nonché nei Regolamenti Comunali, in particolare nel Regolamento sul Sistema dei controlli interni e nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

6. Il sistema di controllo analogo sulle attività poste in essere dalle Società Partecipate è effettuato dalla Direzione della Macrostruttura vigente, appositamente individuata con atto di Giunta Comunale;

7. In particolare, il <<controllo analogo>> tende a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione e l'erogazione dei servizi pubblici ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico generale e del conseguimento dei livelli attesi di qualità dei servizi.

8. Per l'applicazione del <<controllo analogo>>:

a) lo Statuto delle Società non deve consentire l'ingresso nel capitale sociale di soggetti privati;

b) le decisioni strategiche devono essere sottoposte all'esame preventivo del Comune di Vittoria;

c) il Comune di Vittoria assegna gli obiettivi strategici alle Società Partecipate in *house providing*, e conseguentemente effettua il monitoraggio al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e le eventuali azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;

d) il Comune di Vittoria esercita una influenza determinante sulle decisioni significative della società controllata.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

1. Il presente Regolamento si applica alle Società non quotate partecipate e controllate, affidatarie direttamente di servizi (modello di gestione in *house providing*).
2. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono società partecipate in *house providing* le società di capitali, affidatarie direttamente di servizi pubblici, di cui il Comune dispone della maggioranza del capitale a totale partecipazione pubblica e su cui il Comune di Vittoria esercita il c.d. <<controllo analogo>>, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, nonché degli artt. 5 e 192 del D.Leg.vo 50/2016, e del D.lvo n.175/2016,T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

Articolo 3 - Principi generali

1. Le società controllate dal Comune di Vittoria uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le Società uniformano i loro Statuti, Regolamenti interni, le loro procedure ed attività al presente regolamento facendolo proprio con atti formali.

TITOLO II – CONTROLLO ANALOGO

Articolo 4 - Modalità generali di attuazione del controllo analogo

1. Il Comune di Vittoria esercita il <<controllo analogo>> sulle proprie Società Partecipate di cui all'Art. 2 del presente Regolamento e, in particolare per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie.
2. Il <<controllo analogo>> si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
 - a. controllo ex ante- indirizzo dell'Amministrazione;
 - b. controllo contestuale - monitoraggio;
 - c. controllo ex post - verifica.
3. Le modalità di esercizio del <<controllo analogo>> vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42,48 e 50 del T.U.E.L. e degli Statuti delle Società.

Articolo 5 - Controllo ex ante

1. In fase di indirizzo, il **Consiglio Comunale** di Vittoria si esprime attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170, T.U.E.L., tenuto conto anche di eventuali proposte delle Società Partecipate in *house providing*.
Nel documento di programmazione vengono individuati indirizzi e obiettivi specifici annuali e pluriennali, gestionali da conseguire nell'arco temporale della programmazione, eventualmente anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.
Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi societari si devono attenere e ai quali la gestione delle Società si deve conformare.
2. La **Giunta Comunale** esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, l'attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici delle Società Partecipate. La Giunta Comunale può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti, a cui la Società dovrà adeguarsi.
3. Le **Società Partecipate**, con cadenza annuale ed entro il 15 ottobre, presentano il <<budget>> economico, finanziario e patrimoniale, cioè un progetto di sviluppo produttivo contenente gli obiettivi che si intendono raggiungere in coerenza con quelli contenuti nei documenti di programmazione del Comune, il piano degli investimenti e degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con allegate la dotazione organica, il personale in servizio, la quantificazione dei costi

del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso principi di competenza economica.

il <<budget>> è composto da:

a) un programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- le linee di sviluppo delle diverse attività;
- il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 Codice Civile;
- il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità e fonti di finanziamento con eventuale indicazione di ricorso al credito;
- la relazione dell'organo amministrativo di analisi e supporto alle attività programmate.

b) un programma pluriennale di durata triennale articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza:

- gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento;
- le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Il programma annuale e quello pluriennale sono redatti dal Consiglio di Amministrazione delle Società e sono trasmessi al Dirigente delle Politiche Finanziarie e Bilancio al fine di consentire nel primo caso la valutazione di congruità economico-finanziaria con il bilancio dell'ente da parte della giunta comunale e la successiva adozione dell'atto consiliare; nel secondo caso l'esame ed il coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione del comune, nell'ottica di salvaguardia di una "politica di gruppo" per l'adozione delle opportune deliberazioni che saranno assunte in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione dell'ente.

Articolo 6 - Controllo contestuale

1. In fase di monitoraggio, entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lvo n.267/2000 le Società Partecipate presentano, al Consiglio Comunale, una relazione illustrativa, riportante il parere della Direzione preposta al <<controllo analogo>>, sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché lo stesso possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali e valutare le implicazioni al bilancio finanziario dell'Ente;

2. Il Consiglio Comunale, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.

3. Il <<controllo contestuale>>, effettuato con il supporto della Direzione preposta, viene attuato attraverso il monitoraggio delle relazioni semestrali, trasmesse dalle Società entro il 31 luglio e il 31 gennaio, nelle quali viene illustrato:

a) lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget, e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti, nonché le azioni correttive da attuare;

b) l'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente.

4. La Direzione preposta al Servizio di controllo analogo sulle società partecipate", qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può richiedere alle società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi. Inoltre può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle società, in analogia a quanto disposto dall'art. 147 *quinquies* e dall'art. 153 comma 4 del D.lvo n.267/2000.

5. La reportistica viene infine sottoposta alla Giunta Comunale per le eventuali valutazioni di competenza.

Articolo 7 - Controlli ex post

1. Il controllo ex post si esplicita nella redazione e trasmissione del bilancio di esercizio delle Società Partecipate al Dirigente della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio che provvederà a redigere la proposta di Deliberazione consiliare, previa approvazione della Giunta Comunale.
2. In fase di approvazione del Rendiconto, nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8, dall'art. 227 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società Partecipate.
2. Anche a seguito delle risultanze del rendiconto, il Consiglio Comunale, sulla base dei risultati raggiunti, può rimodulare gli obiettivi della programmazione.
3. Ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle Società Partecipate e di una possibile omogeneità dei piani di razionalizzazione elaborati dagli Enti Locali, il Consiglio Comunale adotta un Piano Operativo di ricognizione e razionalizzazione delle Società Partecipate, di cui all' Art. 20 del D. Lgs N. 175/2016 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche": *"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del

codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma".

4) Nel caso il processo di razionalizzazione preveda un'eventuale alienazione, questa deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione e dell'approvazione della Deliberazione di revisione straordinaria delle Società Partecipate.

Articolo 8 - Attuazione del Controllo Analogo

1. Il Controllo Analogo si articola in quattro tipologie:

- a) Controllo societario;
- b) Controllo economico, finanziario e patrimoniale;
- c) Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
- d) Controllo sulla gestione.

2. Le diverse tipologie del <<controllo analogo>> sulle società partecipate, si esercitano attraverso l'Unità Organizzativa appositamente incaricata all'interno dell'Ente, e cioè la Direzione della Macrostruttura vigente, appositamente individuate con atto di Giunta Comunale, tutta la documentazione utile alle finalità del presente Regolamento.

3. Per l'attuazione del <<controllo analogo>> e per ciascuna delle singole fasi di cui all' art. 4 di cui presente Regolamento, le Società trasmettono alla suddetta Direzione tutta la documentazione utile alle finalità del presente Regolamento.

Articolo 9- Controllo societario

1. Il Controllo societario viene attuato dal Consiglio Comunale di Vittoria, preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42, comma 2, con particolare riferimento alla lett. a), lett. b), lett. e), lett. g), lett. m), D.Lgs. 267/2000.

Articolo 10 - Controllo economico, finanziario e patrimoniale

1. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale, esercitato dalla Direzione preposta, tende ad indirizzare l'attività delle Società Partecipate verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per il Comune di Vittoria la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato, per ogni singolo servizio pubblico affidato alla Società partecipata.
2. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale viene attuato, attraverso il monitoraggio:
 - a) preventivo, cioè nella fase di programmazione annuale e pluriennale del Bilancio finanziario, basato sull'analisi dei budget;
 - b) contestuale, con l'analisi di report periodici sullo stato di attuazione dei budget;
 - c) a consuntivo, con l'analisi dei Bilanci di esercizio.
3. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo, le Società trasmettono alla Direzione preposta al controllo, a cadenza semestrale:
 - a) un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività); un report sui flussi di liquidità;
 - b) un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa;
 - c) un report tecnico-gestionale, comprendente l'elenco aggregato degli acquisti di beni, dei servizi e dei lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché i principali atti di gestione del personale, quali la quantificazione dei costi dello stesso, i contratti di lavoro posti in essere, e gli atti di affidamento degli incarichi e delle consulenze di qualunque natura.
4. In caso di risultato economico negativo, interviene il D. Lgs N. 175/2016, Art. 21 "Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali": *1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.*
2. *Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:*
 - a) *l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013,*

*l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.*

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

Articolo 11 - Controllo di efficienza ed efficacia e qualità dei servizi erogati

1. Il Controllo sull'efficienza ed efficacia, teso a misurare il rispetto del contratto di servizio e la qualità dei servizi erogati, viene effettuato nelle diverse fasi del <<controllo analogo>>.

2. Nella fase preventiva, il Controllo sull'efficienza ed efficacia si esplica, in sede di definizione e approvazione dei singoli <<contratti di servizio>> e l'analisi dei piani industriali;

3. Nella fase contestuale, il monitoraggio viene effettuato dal responsabile della Direzione competente del servizio affidato, mediante la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali e anche attraverso l'analisi dei reclami e disservizi che, con cadenza semestrale, le Società devono trasmettere.

4. Nella fase a consuntivo, il Controllo è effettuato attraverso:

a) l'analisi di *customer satisfaction* (soddisfazione utenti/clienti) che, con cadenza annuale e relativamente ai singoli servizi erogati, che le Società devono trasmettere.

b) l'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai <<contratti di servizio>> che con cadenza annuale le società devono trasmettere.

Articolo 12- Controllo sulla gestione

1. Il Controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione, da parte delle Società, di appositi Regolamenti in materia, preventivamente approvati dal Consiglio Comunale, in materia di:

a) gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla disciplina del "Codice degli Appalti";

b) assunzione del personale e di conferimenti incarichi e consulenza per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché di osservanza delle norme del D.Lgs. N.165/2001, del D. Lgs. 267/2000 e del principio di riduzione dei costi, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, secondo le modalità di cui al D. Lgs N. 175/2017, Art. 19 "Gestione del personale" 1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:
- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
 - b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
 - c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
 - d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

2. Le Società, per gli atti di gestione straordinaria, previo parere vincolante del Consiglio Comunale, su parere del Dirigente della Direzione preposta al controllo, approvano nelle modalità previste per legge e nel rispetto dello Statuto:

c) le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo;

d) gli incarichi a terzi per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale per importi superiori a € 10.000;

e) contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura per importi superiori ad € 40.000,00;

f) locazioni e tutti gli atti di gestione dei beni immobili;

g) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati, fermo restando i vincoli imposti dai relativi <<contratti di servizio>>;

h) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione delle Società.

3. L' Ente, tramite la Direzione preposta al controllo, nonché i Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 267/2000, potranno richiedere ogni atto e ogni documentazione utile alle finalità del suddetto controllo (ex ante, concomitante, ex post) sulle Società Partecipate nell'espletamento delle loro funzioni. Tali richieste dovranno essere riscontrate senza ritardo, nei tempi utili e consentiti dalla legge.

Articolo 13 - Obblighi delle Società Partecipate

1. Gli Organi amministrativi delle Società Partecipate *in house providing*, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono tenuti a:

a) conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Governo Comunali;

b) uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale e, in caso di rilievi formulati dalla Giunta Comunale coadiuvata dalla Direzione preposta ai controlli, assicurare la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico- finanziari, al mancato rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, al fine di garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti;

c) adottare un proprio sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare le attività e le azioni a supporto delle decisioni rivolte alla conduzione corretta dell'impresa e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione Comunale.

d) attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, ex Decreto-Legge N. 112/2008 Art. 18 c. 2-bis "Reclutamento del personale delle aziende e istituzioni pubbliche", come modificato dal D. Lgs. N. 175/2016: *"Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del*

valore della produzione" (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, legge n. 102 del 2009, poi sostituito dall'art. 1, comma 557, n. 147 del 2013, poi dall'art. 4, comma 12-bis, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 3, comma 5-quinquies, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 27 del d.lgs. n. 175 del 2016);

e) pubblicare sul proprio sito i bilanci di verifica degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dall'Amministrazione Comunale nei documenti di programmazione di cui all'art. 170, Tuel e le risultanze del controllo attuato in applicazione del presente Regolamento;

f) pubblicare i dati, i documenti e le informazioni secondo quanto disposto dall'art. 2-bis del D.Lgs N.33/2013;

f) rispettare le scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Vittoria i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 e gli eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

2. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Vittoria, le Società Controllate dall'Ente si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Si intendono integralmente richiamati gli obblighi di legge e di regolamento comunale imposti in tema di trasparenza e anticorruzione alle Società Partecipate in *house providing* che dovranno, inoltre, assicurare la massima collaborazione con il Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione del Comune di Vittoria.

4. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si applicano le misure di cui al successivo art. 22.

Articolo 14 - Struttura preposta al Controllo Analogo sulle società partecipate"

1. La struttura preposta a coordinare l'attuazione del Controllo Analogo delle Società Partecipate del Comune di Vittoria è la Direzione della <<macrostruttura>> vigente, appositamente individuata con atto di Giunta Comunale,

2. La suddetta Direzione, presieduta dal Dirigente, viene coadiuvata dalla Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio e dai Responsabili delle altre Direzioni nelle quali ricadono i servizi gestiti ed erogati dalle Società e da eventuali esperti in materia e/o da altre unità di personale interno incaricate.

2 bis. Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere invitato a partecipare alle riunioni ed ai lavori di <<controllo analogo>> sulle società partecipate ed dovrà esprimere parere ove richiesto.

Alle riunioni ed ai lavori di <<controllo analogo>> sulle società partecipate, inoltre, dovranno essere invitati a partecipare senza diritto voto, in qualità di uditori, un rappresentante del Consiglio Comunale per la maggioranza ed uno per l'opposizione o loro delegati.

3. L'Amministrazione Comunale assicura e destina alla Direzione preposta al <<servizio di controllo analogo>> sulle Società Partecipate le dotazioni di risorse umane e attrezzature adeguate.

4. Le Società Partecipate istituiscono all'interno della propria struttura un "Ufficio Referente" con funzione di interfaccia rispetto alla Direzione preposta al servizio di <<controllo analogo>> sulle stesse.

Articolo 15 - Funzioni della Direzione preposta al servizio di <<controllo analogo>> sulle Società Partecipate"

Alla Direzione della macrostruttura>> vigente, appositamente individuata con atto di Giunta Comunale e preposta al servizio di <<controllo analogo>> sulle Società Partecipate, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) costituire il punto di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli organi societari nonché tra le Direzioni Comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici alle Società Partecipate e gli

Organi Gestionali delle predette Società, fermo restando la competenza di ciascun Dirigente rispetto al monitoraggio e al controllo dei contratti di servizio relativi alla Direzione di cui sono responsabili, nel rispetto del D.lvo 267/2000 e D.lvo n.50/2016;

b) curare i rapporti con le Società Partecipate, verificare e sollecitare l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento e presiedere al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria nonché presidiare i contratti di servizio;

c) assicurare agli Organi dell'Ente il supporto giuridico-amministrativo nell'individuazione degli obiettivi gestionali cui devono tendere le Società Partecipate secondo parametri quantitativi e qualitativi e organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e le Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi;

d) supportare gli Organi dell'Ente anche per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli Organismi partecipati;

e) curare la tenuta e la raccolta di tutti gli Statuti, Regolamenti, Contratti di Servizio e reportistica compresi i bilanci inerenti le Società e provvedere alla pubblicazione e aggiornamento delle informazioni di cui al D.lgs n. 33/2013 per il tramite del Responsabile della Trasparenza;

f) trasmettere rapporti trimestrali informativi alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, afferenti ad eventuali scostamenti e suggerimenti sulle opportune azioni correttive, anche ai fini del rispetto da parte delle Società Partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Articolo 16 - II Contratto di Servizio

1. La Giunta Comunale approva, con propria Deliberazione, lo schema di <<contratto di servizio>> che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi.

2. Il <<contratto di servizio>> dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli *standards* qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso potrà, altresì, contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali "clausole penali", da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello Statuto Comunale o del presente Regolamento.

Art. 17 - Controllo analogo congiunto

1. Per i casi di Società Partecipate in *house providing* nelle quali il Comune di Vittoria detenga la propria partecipazione unitamente ad altri Enti pubblici, il <<controllo analogo>> su tutti gli aspetti organizzativi ed operativi viene esercitato congiuntamente agli altri Soci.

2. I Soci pubblici, anch'essi affidatari diretti di servizi, dovranno garantire un <<controllo analogo>> coordinato tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti, prevedendo, quindi, l'utilizzo di strumenti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato, idonei a garantire, che ciascun ente, insieme a tutti gli altri soci pubblici della società, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società.

3. I principali atti, sui quali i Soci pubblici dovranno indirizzare l'attività di <<controllo analogo congiunto>>, dovranno essere:

- Lo Statuto delle Società partecipate;
- Le Assemblee dei Soci;
- Le riunioni dei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate;
- Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 30 del TUEL, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni" ovvero "la

delega di funzioni" da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. A fini programmatici, di coordinamento e di gestione delle attività, i contenuti e le modalità di attuazione del <<controllo analogo congiunto>> saranno disciplinati ai sensi e agli effetti dell'art. 30 TUEL.

5. L'Amministrazione comunale preposta al servizio di <<controllo analogo sulle società partecipate>> supporta il Consiglio Comunale e la Giunta municipale nell'attuazione del controllo analogo sulle Società Partecipate in sinergia con gli altri enti pubblici proprietari di partecipazioni, secondo le disposizioni e i principi del presente Regolamento.

Art. 18 - Collaborazione richiesta alle Società Partecipate

1. Le Società Partecipate *in house providing* assicurano al Comune di Vittoria le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte dell'Ente del <<controllo analogo>> e delle altre forme di controllo previste.

In particolare, le Società Partecipate *in house providing* garantiscono:

- lo svolgimento delle attività affidate mediante <<contratti di servizio>> nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli Enti Locali;
- l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
- la partecipazione, quando invitate, alle convocazioni degli Organi dell'Ente e alle riunioni indette dalla Direzione comunale preposta al servizio di <<controllo analogo>> sulle Società Partecipate".

Articolo 19 Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale delle Società Partecipate

1. Se richiesto, alle riunioni organizzate dall'Ente dovranno partecipare anche i componenti dei Collegi Sindacali delle Società Partecipate *in house providing*.

2. Ai fini dell'attuazione del <<controllo analogo>>, il Comune di Vittoria può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni dei Collegi Sindacali in merito ai seguenti provvedimenti:

- a) applicazione delle norme pubblicistiche in materia di <<contratti e appalti>>;
- b) applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità e dal pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese;
- c) applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale;
- d) applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni.

Articolo 20 - Diritto di informazione e accesso agli atti

1. I Consiglieri Comunali, come già stabilito all'art. 12 c. 3 del presente Regolamento, in conformità ed ai sensi dell'Art. 43, c. 2 del T.U.E.L., dello Statuto Comunale e del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, hanno diritto di ottenere dalle Società partecipate tutte le notizie e le informazioni di cui dispongono, utili all'espletamento del mandato.

2. L'istanza deve essere indirizzata alla Società Partecipata corredata di apposita dichiarazione che trattasi di richiesta effettuata ai fini dell'espletamento del proprio incarico.

3. La dichiarazione deve, altresì, contenere un impegno alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Le informazioni ed i dati richiesti devono essere comunicati all'istante entro 15 giorni dalla richiesta se non vi è alcuna nessuna convocazione del Consiglio Comunale; entro 48 ore se esiste

già una convocazione di Consiglio comunale. In entrambi i casi resta salva la facoltà dei Cosiglieri Comunali di consultare e prendere visione dei documenti richiesti presso gli Uffici competenti.

Articolo 21 – Tempi di riscontro delle richieste

1. Qualora, in funzione dei propri compiti, la Direzione preposta al servizio di <<controllo analogo>> sulle Società Partecipate richieda a queste ultime documenti o specifiche integrative rispetto a quelli disponibili, le stesse devono darne riscontro entro i termini seguenti:
 - a) entro dieci giorni lavorativi per le richieste semplici;
 - b) entro venti giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.
2. A fronte di specifiche esigenze resta ferma la facoltà del Comune di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

Articolo 22- Sanzioni

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle Società Partecipate degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Comune di Vittoria o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, i componenti dell'Organo di Amministrazione di nomina comunale, possono essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimossi dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione.

Articolo 23 - Norme di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, nonché le norme di cui al D.lgs. n. 39/2013, D.Lgs. n. 33/2013 e alla Legge N.190/2012 e s.m.i..
2. Le previsioni del presente Regolamento esplicano effetto abrogativo per le disposizioni incompatibili contenute nei vigenti regolamenti comunali.

Articolo 24 - Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa Deliberazione di approvazione.